



Centro Sportivo Italiano

Presidenza Nazionale

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL CONSIGLIO DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMITATI TERRITORIALI

Criteria generali per l'elezione degli Organi territoriali

1. L'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti dei comitati territoriali viene effettuata dall'assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 77 St.).
2. In occasione delle sue riunioni ordinarie non coincidenti con l'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici Estivi, l'assemblea territoriale procede alle elezioni suppletive necessarie per integrare, se necessario, il plenum del consiglio territoriale (artt. 32 e 75 St.).
3. Le presenti Norme si riferiscono al rinnovo quadriennale degli Organi del comitato e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche alle eventuali elezioni suppletive.
4. Nella Regione Valle d'Aosta e nei Comitati regionali che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto le norme elettorali per l'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti territoriali sono quelle previste dal presente Regolamento.

Elezione del Presidente del comitato territoriale

5. Possono candidarsi alla carica di presidente di comitato territoriale coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato nei due anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea (art. 80 St.).
6. La candidatura alla carica di presidente di comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:
 - i dati anagrafici del candidato;
 - la società sportiva di appartenenza;
 - il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
 - la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno due anni;
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

7. La candidatura alla carica di presidente di comitato deve essere sottoscritta da almeno 1/10, e comunque da non meno di 5 e da non più di 30 società sportive in possesso del requisito del diritto a voto nell'assemblea territoriale (art. 80 St.).

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente di comitato.

8. Le candidature alla carica di presidente di comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

9. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

10. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente del comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

11. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive del comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

12. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale ai candidati alla carica di presidente del comitato deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

13. Nel corso dell'assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente del comitato per l'illustrazione del loro

programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

14. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente del comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto.

15. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

16. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletto presidente del comitato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 80 St.).

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

Elezione del Consiglio del comitato territoriale

17. Il consiglio del comitato territoriale è eletto dall'assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, è così determinata:

- nei comitati che contano sino a 30 società sportive: 8 consiglieri;
- nei comitati che contano sino a 150 società sportive: 12 consiglieri;
- nei comitati che contano sino a 400 società sportive: 14 consiglieri;
- nei comitati che contano oltre 400 società sportive: 18 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell'anno sociale precedente lo svolgimento dell'assemblea.

18. Possono candidarsi alla carica di consigliere coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato nell'anno associativo immediatamente precedente all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea.

E' consentita la contemporanea candidatura per le cariche di presidente territoriale e di consigliere territoriale (art. 83 St.).

19. La candidatura alla carica di consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno un anno;

- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

20. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio del comitato che è così determinato:

- comitati composti da 8 consiglieri: 2 sottoscrizioni;
- comitati composti da 12 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati composti da 14 consiglieri: 8 sottoscrizioni;
- comitati composti da 18 consiglieri: 10 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società .

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

21. Le candidature alla carica di consigliere, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

22. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

23. La candidatura per componente dei revisori dei conti territoriale è incompatibile con quella per presidente territoriale e consigliere territoriale (art. 90 St.). In caso si verificassero candidature incompatibili, la commissione per i poteri e le garanzie invita, entro il termine perentorio di 24 ore, i tesserati che si venissero a trovare in una di queste condizioni di incompatibilità ad optare per quale carica associativa intendono concorrere. In difetto verrà ritenuta valida, la candidatura per presidente e/o consigliere.

24. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.



Centro Sportivo Italiano

Presidenza Nazionale

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio territoriale all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

25. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

26. Ciascun candidato alla carica di consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'assemblea elettiva del comitato.

27. Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non oltre un terzo dei candidati da eleggere (art. 83 St.) ed esattamente:

- comitati composti da 8 consiglieri: 3 preferenze;
- comitati composti da 12 consiglieri: 4 preferenze;
- comitati composti da 14 consiglieri: 5 preferenze;
- comitati composti da 18 consiglieri: 6 preferenze.

28. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

29. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti, escludendo, però, dalla graduatoria stessa il candidato che sia stato eventualmente già eletto presidente del comitato. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

Elezione dei revisori dei conti dei comitati territoriali

30. L'assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti effettivo e due supplenti (art. 90 St.).

31. Possono candidarsi alla carica di revisore dei conti coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato almeno dall'anno associativo immediatamente precedente all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea (art. 90 St.).

La candidatura per revisore dei conti è incompatibile con quella per le altre cariche associative del comitato territoriale (presidente e consigliere). I casi di candidature contemporanee per diverse cariche territoriali vengono risolti così come previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

32. La candidatura alla carica di revisore dei conti del comitato territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno un anno;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

33. Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio del comitato il cui numero è così determinato:

- nei comitati composti da 8 consiglieri: 1 sottoscrizione;
- nei comitati composti da 12 consiglieri: 2 sottoscrizioni;
- nei comitati composti da 14 consiglieri: 3 sottoscrizioni;
- nei comitati composti da 18 consiglieri: 5 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 3 candidature.

34. Le candidature alla carica di revisore dei conti, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei revisori dei conti del comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di revisore dei conti di comitato territoriale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

38. Ciascun candidato alla carica di revisore dei conti ha il diritto di partecipare all'assemblea elettiva del comitato.

39. Le operazioni di voto per l'elezione dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere 1 sola preferenza (art. 90 St.).

40. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

41. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletto quale revisore dei conti effettivo il primo della graduatoria e quali revisori dei conti supplenti i 2 candidati che lo seguono.

Norme generali per le operazioni elettorali

42. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea territoriale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

43. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del comitato.



Centro Sportivo Italiano

Presidenza Nazionale

44. Ciascun delegato vota, per ogni società che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

45. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisori dei conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

46. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

47. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, revisori dei conti - devono essere di colore diverso.

48. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

49. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del presidente del comitato;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio del comitato;
- c) la scheda per l'elezione dei revisori dei conti del comitato.

Nelle assemblee dei comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen i delegati ricevono pure le schede per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

50. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

51. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente del comitato;

- elezione del consiglio del comitato;
- elezione dei revisori dei conti del comitato;
- l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri (solo nei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen).

52. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente territoriale;
- schede per l'elezione del consiglio territoriale;
- schede per l'elezione dei revisori dei conti territoriali;
- schede per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri (solo nei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen).

53. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso. Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

54. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

55. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

56. Nelle assemblee dei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen per quanto attiene al collegio dei probiviri ci si regolerà nel modo seguente:

- se è prevista l'elezione del collegio regionale dei probiviri, i relativi verbali vanno inviati al presidente regionale che provvede alla somma dei voti e alla proclamazione degli eletti;
- se è prevista l'elezione del collegio interregionale dei probiviri i relativi verbali vanno inviati alla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali per gli adempimenti di cui all'art. 69 del Regolamento delle assemblee regionali.